

parte dei camperisti non insudicia scaricando i propri impianti interni di raccolta sulla pubblica via o nei parcheggi: se ciò avvenisse ci sarebbe da chiedersi perché qualche comune considera *permissiva* una legge che prevede fino a 400.000 lire di sanzione,

c) se ci fosse l'interesse alla tutela dell'ambiente anche da parte dei Comuni, basterebbe applicare l'art. 185, comma 7° (costruzione di un pozzetto di scarico del costo di pochi, ma pochi milioni) e 6° (sanzioni ai contraventori inquinatori).

Per quanto riguarda invece i rifiuti di altro genere (la normale «immondizia» o, se si vuole, i «rifiuti solidi urbani»), a differenza dei normali automobilisti che solitamente non hanno a bordo attrezzatura alcuna per la momentanea raccolta della «roba da buttare» (e che quindi in molti casi viene «buttata»... sotto alla macchina parcheggiata vicino, come ci è capitato molte volte di vedere, tanto, dopo, sarà colpa del camper...), i camper hanno lo spazio e la comodità per raccogliere tali rifiuti in un sacchetto e depositarli successivamente nei cassonetti: per i Camperisti è infatti molto più laborioso disfarsene in altro modo.

Si può obiettare che questa è una teoria: sì, forse; ad ogni modo non più cervellotica dell'altra che afferma il contrario!

L'unico modo per essere sicuri è quello di cogliere in flagrante l'automobilista o il camperista che sia, multarlo, flagellarlo, sequestrargli il veicolo... ma con estrema obiettività e senza curarsi se l'untore sia sceso da un Camper, da una Ferrari, da una Mercedes e, soprattutto, senza generalizzare dicendo: «Tutti i ... sono sporcaccioni», perché, allora, scoperto un sindaco che ruba (che «notizia» ai nostri giorni: roba da quarta o

quinta pagina!), si potrebbe dire: «I Sindaci, che delinquenti!».

Ricordando che svariati anni fa proprio questo Camper Club aveva chiesto alla Provincia, Assessorato all'Ambiente, di farsi carico della costruzione in Alto Adige di un pozzetto ottenendo poco più di un dignitoso silenzio, concludiamo con un invito ad essere realistici e ad applicare le leggi antinquinamento con la severità che meritano: tutti saranno più contenti, in primo luogo i Camperisti che hanno già fatto una grande scelta ecologica: hanno scelto la non-cementificazione.

Detto per inciso, il Camper Club Alto Adige Sudtirolo ha uno Statuto che prevede (dal

1986, quando è nato) quelle finalità ecologiche che oggi sembrano una scoperta altrui, ha offerto la propria collaborazione all'Assessorato Provinciale all'Ambiente ma non è mai stato interpellato, ha tentato altre vie per migliorare la situazione (vedere lettera dell'Associazione Esercenti Trasporti a Fune del 29-10-1992 indirizzata all'Assessorato Provinciale al Turismo) ma da parte di quell'Ente Pubblico che ora dovrebbe prendere «provvedimenti» sempre, solo e comunque silenzio...

Restando, malgrado tutto, sempre disponibili al dialogo ed alla ricerca di costruttive soluzioni porgiamo distinti saluti.

Iginio Larcher

RACCOMANDATA R.R.
n. 6227
16.1.1993

IL PRESIDENTE della
GIUNTA PROVINCIALE di Bolzano
dott. LUIS BURNHALDER
39100 BOEZANO

Oggetto: INTIMAZIONE
ai sensi della Legge 7.3.1990, n. 241 e dell'art. 328 cpv C.P.
(come modificato dalla Legge 26.4.1990, n. 36).

Il sottoscritto LARCHER IGINIO, nato a Bolzano il 31.7.1942 e residente in Bolzano, via Milano 174, camperista.

P R E M E S S O

che una recente campagna di stampa ha evidenziato carenze nei servizi minimi (quali aree attrezzate, pozzetti di scarico adeguati, cassonetti per la raccolta dei rifiuti solidi urbani...) che consentirebbero un corretto, ecologicamente ineccepibile ed economicamente utile sviluppo del TURISMO ITINERANTE, previsti prima dalla Legge 336/91 ed attualmente dall'art. 185 del NUOVO CODICE DELLA STRADA,

C H I E D E

alla S.V. di essere messo a conoscenza, ai sensi dell'art. 2, comma 3°, della Legge 241/1990:

- a) a quanto ammontano i finanziamenti concessi sotto qualsiasi forma dall'Amministrazione Provinciale a sostegno del settore turistico-alberghiero negli ultimi 10 anni,
- b) quanti sono stati gli esercizi alberghieri che hanno tratto beneficio da tale sostegno,
- c) quanto è stato stanziato nello stesso periodo a sostegno del turismo non alberghiero (intendendo con questo il turismo praticato senza usufruire di pernottamento in stanze d'albergo),
- d) l'Ufficio preciso presso cui il cittadino può prendere visione degli atti relativi,
- e) il nominativo del Funzionario responsabile al quale rivolgersi.

Il sottoscritto rammenta che ai sensi dell'art. 16 della Legge 26.4.1990, n.36 (che ha modificato l'art. 328 del C.P.) la risposta alla presente istanza debba pervenire nel termine di trenta giorni dalla ricezione della presente richiesta.

Bolzano, 16 gennaio 1993.

